



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott. Riccardo Rapelli

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Luca Brevi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Enzo Colleoni
Dott. Daniele Corlazzoli
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Lorenzo Monaci
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Matteo Pagliaroli
Dott. Franco Patti
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Anna Baldi
Dott. Tommaso Calchi
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Federica Prometti

Circolare n. 42 del 18/10/2024

La sanatoria 2018 - 2022 per i soggetti ISA che aderiscono al CPB

Il D.L. 9.8.2024 n. 113 (Decreto cd "Omnibus") convertito dalla L. 7.10.2024 n. 143 ha introdotto una nuova disposizione che consente ai soggetti ISA di combinare il CPB (Concordato Preventivo Biennale) 2024 - 2025 con un nuovo regime di ravvedimento che consente di sanare le violazioni commesse nelle annualità dal 2018 al 2022, dietro pagamento di un'imposta sostitutiva.

In particolare, la sanatoria in esame:

- **è applicabile ai soggetti che hanno aderito alla proposta di CPB 2024 – 2025;**
- non spetta ai contribuenti forfetari, ma solamente ai soggetti ISA;
- può essere effettuata anche solo per alcune annualità a scelta del contribuente (non deve obbligatoriamente riguardare tutte le annualità dal 2018 al 2022);
- non richiede il versamento di interessi o sanzioni;
- viene meno in caso di decadenza dal CPB;
- è applicabile solamente nel caso in cui il modello ISA per le annualità oggetto di sanatoria sia stato compilato e trasmesso unitamente al Modello Redditi.

I soggetti che aderiscono alla sanatoria devono versare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali. Per le annualità 2018, 2019 e 2022 l'imposta sostitutiva è così individuata:

- 10% se il punteggio ISA è pari o superiore a 8;
- 12% se il punteggio ISA è pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- 15% se il punteggio ISA è inferiore a 6.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo
Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte
Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

Per le annualità 2020 e 2021, in considerazione dell'emergenza COVID-19, l'imposta sostitutiva è diminuita del 30%.

L'imposta è calcolata su una percentuale del reddito d'impresa/lavoro autonomo dichiarato in ciascuna annualità, individuata come di seguito:

- 5% se il punteggio ISA è pari a 10;
- 10% se il punteggio ISA è pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
- 20% se il punteggio ISA è pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- 30% se il punteggio ISA è pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- 40% se il punteggio ISA è pari o superiore a 6 e inferiore a 4;
- 50% se il punteggio ISA è inferiore a 3.

La sanatoria richiede anche il versamento di un'imposta sostitutiva dell'IRAP, pari al 3,9%, applicata al maggior valore della produzione netta con le medesime modalità sopra riportate, anch'essa diminuita del 30% per le annualità 2020 e 2021.

L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul cassetto fiscale di ciascun contribuente un prospetto di calcolo con evidenza degli importi da versare per aderire alla sanatoria.

Il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità non può essere inferiore ad euro 1.000. L'imposta sostitutiva deve essere versata:

- o in un'unica soluzione entro il 31.03.2025;
- oppure con pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili a partire dal 31.03.2025.

Il ravvedimento non si perfeziona nel caso in cui il pagamento in un'unica soluzione o della prima rata si verifichi successivamente alla notifica di processi verbali di accertamento, schemi di atto di accertamento o atti di recupero di crediti inesistenti.

Per i soggetti che decidono di aderire alla sanatoria l'Amministrazione finanziaria non può effettuare gli accertamenti di cui agli artt. 39 del D.P.R. n. 600/73 e 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 633/72, ossia accertamenti con metodo induttivo basati su presunzioni semplici. **Permane la possibilità da parte dell'amministrazione finanziaria di utilizzare tutte le altre forme di accertamento previste dalla normativa.**

Il ravvedimento cessa di avere efficacia nel caso in cui:

- il contribuente decada dal CPB;
- il versamento dell'imposta sostitutiva non si perfezioni;
- il contribuente risulti destinatario di una misura cautelare, personale o reale, o venga rinviato a giudizio per aver commesso nei periodi d'imposta 2018-2022 i reati tributari di cui al D.Lgs.

74/2000 o i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Ciò determina la possibilità da parte dell'Amministrazione finanziaria di avvalersi, in sede di controllo, anche degli accertamenti di cui agli artt. 39 del D.P.R. n. 600/73 e 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 633/72.

Per i soggetti ISA che aderiscono al CPB e che utilizzano, per una o più annualità dal 2018 al 2021 la sanatoria in esame, i termini di decadenza per l'accertamento ex artt. 43 D.P.R. n. 600/73 e 57 D.P.R. n. 633/72 sono prorogati al 31.12.2027.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati